



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 29 del 26/07/2017

OGGETTO: ACQUISIZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI PROPRIETA' ENEL SO.L.E. SRL, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.9 DEL DPR 4 OTTOBRE 1986, N.902.

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventisei** del mese di **luglio** alle ore **17:30**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello iniziale risultano:

1	CONTINI GIANCARLO	Presente	8	MARCHESI MARZIA	Presente
2	GUARESCHI ELISA	Presente	9	DELENDATI LOREDANA	Presente
3	LEONI GIANARTURO	Presente	10	CONCARI LUCA	Presente
4	CAPELLI STEFANO	Presente	11	CAROSINO STEFANO	Presente
5	BRIGATI NICOLAS GIANNI	Presente	12	CONCARINI CLARISSA	Assente
6	PIZZELLI ANDREA	Presente	13	GAMBAZZA MARIA GIOVANNA	Presente
7	MEDIOLI GIACOMO	Presente			

Totale Presenti: n. 12

Totale Assenti: n. 1

Partecipa all'adunanza Il Segretario Comunale, Dott. De Feo Giovanni, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Giancarlo Contini assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO:	ACQUISIZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI PROPRIETA' ENEL SO.L.E. SRL, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.9 DEL DPR 4 OTTOBRE 1986, N.902. DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
-----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che attualmente la rete di pubblica illuminazione nel territorio comunale rilevata nell'ultimo censimento è costituita da n. 1.714 punti luce, la cui titolarità risulta ripartita come segue:

- n. 1.327 punti luce di proprietà esclusiva del Comune di Busseto;
- n. 387 punti luce di proprietà della Società ENEL So.l.e. S.r.l. (Gruppo ENEL), ancorché realizzati con contributo del comune pari all'80% dei relativi costi;

CONSIDERATO che:

- nell'anno 2012, con deliberazione consiliare n. 56 del 18/12/2012, la gestione del servizio di illuminazione pubblica è stata trasferita all'Unione Terre Verdiane che ha provveduto fino al 01/10/2016 a gestire in economia gli impianti di proprietà comunale con la selezione di un soggetto abilitato per l'esecuzione degli interventi manutentivi, mentre ha affidato ad Enel So.l.e. S.r.l. la gestione e manutenzione degli impianti di sua proprietà;
- a seguito del recesso dall'Unione Terre Verdiane, a far data dal 01/10/2016, il servizio di illuminazione pubblica è ritornato in capo al Comune, che, per non interrompere il servizio ed in attesa di definire la problematica e di individuare le forme gestionali più opportune, ha stabilito di seguire le modalità già individuate dall'Unione Terre Verdiane, affidando ai medesimi soggetti la manutenzione e gestione degli impianti, senza espletamento di gara;
- in particolare, per quanto riguarda i punti luce di proprietà ENEL So.l.e. S.r.l. la gestione del servizio di illuminazione pubblica è stata affidata alla stessa ENEL So.l.e. S.r.l. per la durata di un anno con scadenza il prossimo 30/09/2017;

RILEVATO che:

- l'art. 6 della legge 24.12.1993, n. 537 e l'art. 44 della legge 23.12.1994, n. 724 hanno vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni;
- la gestione degli impianti di illuminazione pubblica costituisce servizio pubblico locale di rilevanza economica (Cons. Stato, V, 25.11.2010, n. 8232);
- l'ordinamento dell'Unione europea, come confermato dalla decisione della Corte Costituzionale n.199/2012, richiede che l'affidamento dei servizi pubblici locali avvenga o mediante procedura ad evidenza pubblica o mediante affidamento a società mista (nella quale il socio privato sia scelto mediante gara) o mediante affidamento diretto del servizio a società in house;

DATO ATTO che la scelta della modalità di gestione del servizio di illuminazione deve essere preceduta dalla pubblicazione della relazione di cui all'art. 34, comma 20, D.L. n.179/2012 , convertito dalla legge 221/2012;

RILEVATO altresì che l'ANAC nel comunicato dello scorso 14/09/2016 ha fornito indicazioni operative alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18/04/2016 n. 50) ed ha ribadito che il servizio di illuminazione pubblica deve essere affidato mediante procedure ad evidenza pubblica, previa determinazione del valore degli impianti e acquisizione del titolo di proprietà in

capo alle rispettive Amministrazioni, mediante riscatto degli impianti di pubblica illuminazione, disciplinate, ad oggi, dagli artt. 1, 24 e 25 del R.D. 2578/1925 e dagli artt. 8 e segg. del D.P.R. 902/1986, ciò anche al fine di scongiurare il mantenimento di posizioni di mercato anticoncorrenziali;

VISTA la relazione allegata al presente atto, redatta ai sensi dell'art.34, comma 20 del d.l. n. 179 del 18.10.2012, nel testo risultante dalla conversione in legge n. 221 del 17.12.2012, che dà conto delle ragioni per la gestione in economia del servizio di illuminazione pubblica nel territorio comunale di Busseto (allegato A alla presente deliberazione) almeno fino a quando il servizio possa essere affidato a terzi in osservanza dell'ordinamento vigente;

RITENUTO opportuno, anche nella prospettiva di procedere alla riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale, esercitare il diritto di riscatto della proprietà degli impianti di proprietà Enel So.l.e S.r.l. ai sensi del R.D. 2578/1925 e relativo regolamento di attuazione di cui al DPR n.902/1986, con effetto dal 1.10.2017;

DATO ATTO:

- che il Comune di Busseto si è attivato per acquisire da Enel So.l.e. S.r.l. che ha la gestione dei propri impianti, i dati necessari alla quantificazione dello stato di consistenza e del valore industriale residuo (VIR) al fine di verificare la fattibilità economica dell'operazione di riscatto diretto degli stessi;
- che non avendo avuto riscontro da parte di Enel So.le. S.r.l., su indicazione dell'assessorato competente, il Servizio territorio e sviluppo economico del Comune ha provveduto ad incaricare un tecnico specializzato per la verifica dello stato di consistenza e del VIR in relazione alle caratteristiche degli impianti, all'anno di costruzione e ai contributi diretti versati dal Comune per la realizzazione degli stessi;
- che il valore industriale residuo determinato dal tecnico incaricato è stato sottoposto ad Enel So.l.e S.r.l. per le relative controdeduzioni ed al fine di addivenire in tempi rapidi ad un accordo bonario per la quantificazione dell'indennità;

RILEVATO che non sussiste, per giurisprudenza consolidata sul tema, alcun diritto di ritenzione di Enel So.l.e. S.r.l. circa gli impianti di illuminazione pubblica attualmente di sua proprietà in pendenza della determinazione e/o pagamento dell'eventuale indennità ad essa dovuta, né tanto meno, sussistono termini di preavviso o proroghe previste dalla legge che inficino l'immediata esecutività della presente deliberazione ed il conseguente riscatto della proprietà;

RITENUTO di dare mandato ai competenti uffici:

- di notificare, per mezzo di ufficiale giudiziario, ad ENEL So.l.e. S.r.l. la presente delibera;
- di predisporre e notificare le ingiunzioni di consegna degli impianti in questione, da intendersi quale obbligo di Enel So.l.e S.r.l. di comunicare quanto necessario ed utile affinché il Comune possa operare in sicurezza la gestione e manutenzione degli stessi e di comunicare tutti i contratti con soggetti terzi che operano sugli impianti nel Comune di Busseto e gli accordi con Enel distribuzione per la gestione degli impianti promiscui senza effettuarne la separazione, al fine di consentire al Comune di Busseto di succedere nei contratti e garantire la continuità del servizio di gestione e manutenzione di tutti gli impianti di illuminazione pubblica sul territorio del Comune di Busseto;

VISTO il DPR 4/10/1986 n. 902 avente per oggetto "Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali" ed in particolare il Capo II (articoli da 8 a 14) avente per oggetto "Riscatto dei servizi affidati in concessione";

VISTO in particolare l'art. 9 del suddetto DPR che testualmente prevede "la volontà di avvalersi della facoltà di riscatto deve risultare da una deliberazione del consiglio adottata con la maggioranza di cui al precedente art. 2";

VISTO in particolare l'art.2 del suddetto DPR che testualmente prevede "...Tale maggioranza non può comunque essere inferiore al terzo dei consiglieri assegnati";

VISTA la normativa vigente;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. E) del D.Lgs 18.08.2000 n.267;

VISTO il parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta di deliberazione espresso dal Responsabile dell'Area 4 – Territorio e Sviluppo Economico – arch. Roberta Minardi, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di delibera in esame, espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, Dott.ssa Elena Stellati, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, infine, sussistono le ragioni tecnico-giuridiche, economiche, d'interesse pubblico e di opportunità sociale che giustificano e rendono opportuna la presente deliberazione;

SENTITO l'intervento introduttivo dell'Assessore all'Urbanistica, Sig. Gianarturo Leoni, che illustra in sintesi il contenuto della proposta di deliberazione in oggetto. Lascia poi la parola all'Arch. Roberta Minardi, Responsabile dei Servizi Tecnici relativi al territorio e allo sviluppo economico, che relaziona dal punto di vista tecnico sull'argomento in questione. Il suddetto funzionario mette in evidenza che i dati relativi al numero dei centri luminosi riscontrati nelle indagini eseguite a cura del Comune sono discordanti rispetto a quelli forniti da ENEL So.l.e. In particolare il totale dei centri luminosi ammonta a n.° 387 contro i n. 447 dichiarati da ENEL So.l.e., rilevando che su tale discrepanza occorrerà quindi fare chiarezza.

UDITE successivamente le dichiarazioni di voto favorevoli da parte dei Consiglieri Gambazza e Concarì;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese ai sensi di legge da n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. DI ESERCITARE il diritto di riscatto degli impianti di illuminazione di proprietà di Enel So.l.e S.r.l. esistenti nel territorio comunale ai sensi e per gli effetti dell'art.9 del DPR 4.10.1986 n.902, per le motivazioni meglio indicate nelle parte delle premesse del seguente provvedimento;
2. DI APPROVARE la relazione allegata al presente atto sotto la lettera A), redatta ai sensi dell'art.34, comma 20 del D.L. n. 179 del 18.10.2012, convertito nella legge n. 221 del 17.12.2012 e di stabilire che il servizio di illuminazione pubblica nel territorio comunale di Busseto sarà gestito in economia fino a quando il servizio possa essere affidato a terzi in osservanza dell'ordinamento vigente;
3. DI DARE MANDATO ai competenti uffici:

- di notificare, per mezzo di ufficiale giudiziario, ad ENEL So.l.e S.r.l. la presente delibera;
- di predisporre e notificare le ingiunzioni di consegna degli impianti in questione, da intendersi quale obbligo di Enel Sole di comunicare al Comune quanto necessario ed utile affinché possa operare in sicurezza la gestione e manutenzione degli stessi e di comunicare tutti i contratti con soggetti terzi che operano sugli impianti nel Comune di Busseto e gli accordi con Enel distribuzione per la gestione degli impianti promiscui senza effettuarne la separazione, al fine di consentire al Comune di Busseto di succedere nei contratti e garantire la continuità del servizio di gestione e manutenzione di tutti gli impianti di illuminazione pubblica sul territorio del Comune di Busseto

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge da n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Giancarlo Contini

Il Segretario Comunale
Dott. De Feo Giovanni



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

**ACQUISIZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI PROPRIETA' ENEL SO.L.E. SRL, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.9 DEL DPR 4 OTTOBRE 1986, N.902.
DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.**

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Busseto, lì 21/07/2017

Roberta Minardi / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 269/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:

ACQUISIZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI PROPRIETA' ENEL SO.L.E. SRL, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.9 DEL DPR 4 OTTOBRE 1986, N.902.

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

Per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.

Busseto, lì 21/07/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 29

DEL 26/07/2017

**Oggetto: ACQUISIZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI PROPRIETA' ENEL SO.L.E. SRL, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.9 DEL DPR 4 OTTOBRE 1986, N.902.
DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

viene pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 28/07/2017 al 12/08/2017

Busseto, lì 28/07/2017

L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

Allegato A alla Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del ____

**RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20 DEL D.L. N. 179 DEL 18/10/2012, CONVERTITO
DALLA L. N. 221 DEL 17/12/2012 – SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

Nell'anno 2012, con deliberazione consiliare n. 56 del 18/12/2012, la gestione del servizio di illuminazione pubblica è stata trasferita all'Unione Terre Verdiane che ha provveduto fino al 01/10/2016 a gestire in economia gli impianti di proprietà comunale con la selezione di un soggetto abilitato per l'esecuzione degli interventi manutentivi, mentre ha affidato ad Enel So.l.e. S.r.l. la gestione e manutenzione degli impianti di sua proprietà;

Il Comune di Busseto, a seguito del recesso dall'Unione Terre Verdiane, ha affidato direttamente e senza gara a ENEL So.l.e. S.r.l. il servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà della medesima Società per un anno con scadenza il 30/09/2017 al fine di non interrompere il servizio.

La gestione degli impianti di illuminazione pubblica costituisce servizio pubblico locale di rilevanza economica (Cons. Stato V, 25/11/2010, n. 8232)

L'art. 34, comma 21, del D.L. n. 179 del 18/10/2012, nel testo risultante dalla conversione in legge n. 221 del 17/12/2012, dispone che "Gli affidamenti" di servizi pubblici locali di rilevanza economica "in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista dal comma 20 (...). Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013".

In ogni caso trova applicazione al caso di specie la deroga prevista dall'art. 34, comma 22, del D.L. n. 179/2012, convertito nella L. 221/2012, per gli affidamenti diretti assentiti alla data del 31 dicembre 2004 a società a partecipazione pubblica già quotate in mercati regolamentati a quella data e loro controllate, in quanto la deroga si riferisce esclusivamente agli affidamenti diretti asseriti fino al 31/12/2004 e ancora non scadute o addirittura senza termine di scadenza, mentre nel caso di specie il servizio è gestito da ENEL So.le. S.r.l. in via di fatto.

L'ordinamento dell'Unione europea richiede che l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica avvenga o mediante procedura di evidenza pubblica, o mediante affidamento a società mista, nella quale il socio privato sia scelto mediante gara attestante anche le capacità operative del socio privato, oppure che il servizio venga autoprodotto dall'Ente, mediante gestione in economia, o mediante affidamento a ente pubblico economico, o mediante affidamento del servizio a società in house.

Risulta pertanto non conforme ai requisiti previsti dall'Unione europea l'affidamento diretto del servizio in favore di ENEL So.l.e. S.r.l.; conseguentemente occorre procedere ad un affidamento del servizio conforme all'ordinamento dell'Unione europea.

La gestione in economia del servizio dà luogo all'autoproduzione del servizio da parte dell'Ente e pertanto costituisce un modello organizzativo conforme al diritto dell'Unione europea.

In vista dell'affidamento del servizio a terzi in conformità all'ordinamento vigente, tenuto anche conto dell'esigenza di riqualificazione degli impianti per il contenimento dei consumi energetici, il Comune di Busseto intende gestire in economia il servizio di cui trattasi.

La gestione del servizio in economia dovrà comunque assicurare condizioni economiche e di qualità del servizio migliorative rispetto a quelle garantite dalla Convenzione Consip. Tale risultato è reso possibile dall'avvalimento del personale dell'Ente, relativamente ai compiti a carattere amministrativo, nonché, per gli altri compiti, da appalto di servizi a condizioni economiche e qualitative più favorevoli rispetto a quelle attualmente previste dalla Convenzione Consip.

Busseto, 21/07/2017

Il Responsabile del Servizio
Arch. Roberta Minardi
(*doc. firmato digitalmente*)